



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 13 maggio 2013

Ns. Prot. n. 1032

AL COMUNE DI ATRI
c.a. Responsabile del Procedimento
arch. CERE'
Piazza Duchi D'Acquaviva
64032 ATRI (TE)
postacert@pec.comune.atri.te.it

OGGETTO: Lavori di “COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI” e “SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SP 553-Viale Gran Sasso”.

Riceviamo segnalazione da nostri iscritti circa la verifica di competenze professionali per l'affidamento di progettazione e direzione lavori degli interventi descritti in oggetto ad un tecnico architetto.

Previo appuntamento per le vie brevi, un nostro Consigliere si è recato presso gli uffici comunali per prendere visione della natura dei citati lavori.

E' emerso che il primo intervento si può inquadrare, sinteticamente, in una sistemazione urbana di una via cittadina con costruzione di marciapiedi, raccolta acque, barriere ed illuminazione pubblica.

Il secondo intervento riguarda, sempre in estrema sintesi, la realizzazione di una rotatoria su incrocio esistente mediante allargamento della sede stradale con muro di sostegno su pali.

Dall'esame, quindi, delle due progettazioni si appalesa, a nostro avviso, un conflitto di competenze circa la non attribuibilità di incarichi professionali ad architetti per lavori riguardanti impianti di pubblica illuminazione e lavori di costruzione e/o ammodernamento di strade.

Nel merito questo Ordine fa rilevare che le competenze professionali per lo svolgimento dei compiti sopra descritti ed evidenziati, sono di esclusiva attribuzione della professione di “ingegnere”, così come recita il Regio Decreto 23.10.1925 n° 2537 agli artt. 51 e 52


“Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essi relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n.364 (6), per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.”

Per quanto sopra richiediamo che le parti di lavori inerenti l'impiantistica e la stradale siano stralciate ed affidate a tecnici con figura professionale di ingegnere.

Nel caso di acclarata inerzia l'Ordine si costituirà in sede giudiziaria per la citazione in danno con segnalazione agli organi competenti per gli adempimenti del caso."



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marozzi)